

Circolare del 07/07/2004 n. 37 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Disposizioni relative agli oneri e riscossione delle spese relative al rilascio di duplicati e certificazioni di documenti doganali.

Sintesi: La circolare e' stata predisposta al fine sia di adeguare la normativa relativa al rilascio dei duplicati dei documenti doganali attualmente prevista dall'art. 65 del Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, alle vigenti disposizioni concernente gli oneri e la riscossione delle spese a seguito delle attivita' svolte dall'amministrazione doganale a favore dei privati di cui al D.M. 24 giugno 1992, n. 403, nonche' alle disposizioni gia' impartite con la circolare 75/D dell'11.12.2003 relativa al rilascio del duplicato dell'esemplare n. 3 del DAU.

Testo:

Come e' noto la circolare 75/D, prot. 5998/IV/AGT dell'11.12.2002, al punto 4.2, ha determinato la quantificazione dell'onere aggiuntivo posto a carico dell'amministrazione doganale a seguito del rilascio del duplicato dell'esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) per il regime dell'esportazione, nonche' le relative modalita' di riscossione.

A seguito dell'emanazione della suddetta circolare e' stato richiesto da taluni Uffici operativi quali fossero le procedure relative agli oneri posti a carico dell'amministrazione in caso di rilascio di duplicati di documenti doganali o adempimenti dei medesimi Uffici a favore dei privati, per altre fattispecie, diverse da quella espressamente disciplinate dalla predetta circolare.

Al riguardo, al fine di consentire l'uniformita' procedurale degli uffici doganali in merito al rilascio di duplicati di documenti doganali diversi dal sopra citato esemplare n. 3 del DAU; considerato che tali attivita' sono poste al di fuori dei normali compiti di istituto e come tali espressamente regolamentate; considerata, infine, la necessita' di adeguare l'art. 372 del R.D. 13 febbraio 1896, n. 65, richiamando le vigenti norme in materia, si dispone quanto segue.

Nel caso in cui agli uffici doganali sia richiesto, su istanza di parte:

- a) il rilascio del duplicato di una dichiarazione di immissione in libera pratica per operazioni gia' appurate;
- b) il rilascio a posteriori o il rilascio del duplicato del certificato EUR 1 (artt. 113 e 114 del Reg. CEE 2454/93);
- c) il rilascio del duplicato degli elenchi riepilogativi per operazioni INTRASTAT;
- d) ulteriori duplicati o certificazioni di documenti doganali rientranti nell'attivita' svolta a favore dei privati da parte dell'amministrazione doganale;

e' stabilito - al fine di coprire le spese relative poste a carico dell'amministrazione doganale e salvo eventuali successive modifiche - che il ristoro delle stesse sia determinato prendendo a riferimento il rimborso orario fissato per il personale di livello A2 dal D.M. 24 giugno 1992, n. 403 (Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - G.U. 14 ottobre 1992, n. 242) e corrispondente ad euro 12,40 (gia' lire 24000).

Si precisa che il tempo ritenuto necessario per il procedimento di rilascio dei duplicati e' stabilito mediamente in ore due.

Per quanto concerne la procedura di riscossione, va seguita la procedura prevista dalla circolare n. 3/D del 24 gennaio 2002 recante "Istruzioni sullo svolgimento delle prestazioni di tipo non commerciale svolte a titolo oneroso dall'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo)" e dalla nota n. 1052 dell'8 febbraio 2002 all'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo).", integrata dalla nota n. 6845/FT del 13.12.2002.

Detto rimborso spese prescinde dalla eventuale applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. A tale riguardo si precisa

che, qualora i duplicati delle dichiarazioni doganali e di altri documenti doganali di ogni specie siano richiesti a seguito di smarrimento dell'originale o qualora l'intestatario ne abbia perduto il possesso, questi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, nota n. 2, lett. a), della Tariffa - Allegato A - del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei predetti duplicati o delle dichiarazioni doganali o altri documenti doganali di ogni specie, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della Tabella - Allegato B - del citato D.P.R. 642/72.

Le dichiarazioni doganali e altri documenti doganali di ogni specie, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 15, della Tabella - Allegato B - del citato D.P.R. 642/72.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà delle dichiarazioni doganali o documenti doganali di ogni specie, rese ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Per le copie dichiarate conformi all'originale di dichiarazioni doganali o documenti doganali di ogni genere l'imposta di bollo e' dovuta ai sensi della nota 1, dell'articolo 4, nota 1, della Tariffa - Allegato A - del citato D.P.R. 642/72.

La presente Circolare e' stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2004.

Si prega di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.



Circolare n. 37/D

Protocollo: 3557

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 7 luglio 2004

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
P.le della Farnesina, 1
00194 ROMA

Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali
V.le Europa, 242
00144 ROMA

All' Agenzia delle Entrate
V.le Europa, 242
00144 ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 ROMA

All' Area Personale,
Organizzazione e Informatica
S E D E

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italia
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All'Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO

OGGETTO: Disposizioni relative agli oneri e riscossione delle spese relative al rilascio di duplicati e certificazioni di documenti doganali.

Come è noto la circolare 75/D, prot. 5998/IV/AGT dell'11.12.2002, al punto 4.2, ha determinato la quantificazione dell'onere aggiuntivo posto a carico dell'amministrazione doganale a seguito del rilascio del duplicato dell'esemplare n 3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) per il regime dell'esportazione, nonché le relative modalità di riscossione.

A seguito dell'emanazione della suddetta circolare è stato richiesto da taluni Uffici operativi quali fossero le procedure relative agli oneri posti a carico

dell'Amministrazione in caso di rilascio di duplicati di documenti doganali o adempimenti dei medesimi Uffici a favore dei privati, per altre fattispecie, diverse da quella espressamente disciplinate dalla predetta circolare.

Al riguardo, al fine di consentire l'uniformità procedurale degli uffici doganali in merito al rilascio di duplicati di documenti doganali diversi dal sopra citato esemplare n. 3 del DAU; considerato che tali attività sono poste al di fuori dei normali compiti di istituto e come tali espressamente regolamentate; considerata, infine, la necessità di adeguare l'art. 372 del R.D. 13 febbraio 1896, n. 65, richiamando le vigenti norme in materia, si dispone quanto segue.

Nel caso in cui agli uffici doganali sia richiesto, su istanza di parte:

- a) il rilascio del duplicato di una dichiarazione di immissione in libera pratica per operazioni già appurate;
- b) il rilascio a posteriori o il rilascio del duplicato del certificato EUR 1 (artt. 113 e 114 del Reg. CEE 2454/93);
- c) il rilascio del duplicato degli elenchi riepilogativi per operazioni INTRASTAT;
- d) ulteriori duplicati o certificazioni di documenti doganali rientranti nell'attività svolta a favore dei privati da parte dell'Amministrazione doganale;

è stabilito - al fine di coprire le spese relative poste a carico dell'Amministrazione doganale e salvo eventuali successive modifiche - che il ristoro delle stesse sia determinato prendendo a riferimento il rimborso orario fissato per il personale di livello A2 dal D.M. 24 giugno 1992, n. 403 (Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette - G.U. 14 ottobre 1992, n. 242) e corrispondente ad euro 12,40 (già lire 24000).

Si precisa che il tempo ritenuto necessario per il procedimento di rilascio dei duplicati è stabilito mediamente in ore due.

Per quanto concerne la procedura di riscossione, va seguita la procedura prevista dalla circolare n. 3/D del 24 gennaio 2002 recante "Istruzioni sullo svolgimento delle prestazioni di tipo non commerciale svolte a titolo oneroso dall'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo)" e dalla nota n. 1052 dell'8 febbraio 2002

all'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo).”, integrata dalla nota n. 6845/FT del 13.12.2002.

Detto rimborso spese prescinde dalla eventuale applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. A tale riguardo si precisa che, qualora i duplicati delle dichiarazioni doganali e di altri documenti doganali di ogni specie siano richiesti a seguito di smarrimento dell'originale o qualora l'intestatario ne abbia perduto il possesso, questi sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, nota n. 2, lett. a), della Tariffa – Allegato A - del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei predetti duplicati o delle dichiarazioni doganali o altri documenti doganali di ogni specie, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della Tabella - Allegato B - del citato D.P.R. 642/72.

Le dichiarazioni doganali e altri documenti doganali di ogni specie, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 15, della Tabella - Allegato B - del citato D.P.R. 642/72.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà delle dichiarazioni doganali o documenti doganali di ogni specie, rese ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Per le copie dichiarate conformi all'originale di dichiarazioni doganali o documenti doganali di ogni genere l'imposta di bollo è dovuta ai sensi della nota 1, dell'articolo 4, nota 1, della Tariffa - Allegato A - del citato D.P.R. 642/72.

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2004.

Si prega di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.

Il Direttore dell'Area